

LEGISLAZIONE SULL'IMMIGRAZIONE

Decreto del Governo argentino riguardante l'immigrazione di individui affetti da malattie infettivo-contagiose.

Il Governo Argentino ha emanato il 28 ottobre 1913 un decreto che chiarisce l'applicazione dell'art. 32 della legge di immigrazione per quanto riguarda le malattie di carattere infettivo e contagioso fra gli emigranti.

Diamo tradotto il testo originale del decreto:

Buenos Aires, 28 ottobre 1913.

In considerazione delle difficoltà che offre la applicazione dell'art. 32 della Legge di Immigrazione, che non specifica le malattie infettivo-contagiose la cui presenza negli immigrati importa la loro reiezione e il loro rimpatrio, oltrechè le multe fissate nell'art. 35.

E considerando che, sebbene la citata disposizione non offra inconvenienti quando si tratta di respingere immigrati affetti da malattie che universalmente esigono l'isolamento dell'infermo a causa del pericolo che esse importano, ha però sollevato discussione nei casi in cui gli immigrati presentavano sintomi di mali di lento sviluppo e senza pericolo immediato, ma contagiosi. Che richiesto a questo riguardo il parere del Dipartimento Nazionale di Igiene e della Facoltà di Scienze mediche, queste due istituzioni hanno risposto nel senso che la tubercolosi, la lebbra ed il tracoma presentano seri pericoli alla salute pubblica, per la loro facile diffusione, consigliando di adottare misure severe che impediscano l'entrata nella Repubblica degli immigranti affetti da dette malattie.

Per queste considerazioni il Vice-Presidente della Nazione

DECRETA :

Art. 1. — Resta assolutamente proibito, secondo l'art. 32 della Legge di Immigrazione, lo sbarco di qualunque immigrante che presenti sintomi per i quali sia da ritenersi affetto da tubercolosi, lebbra o tracoma, dovendo la Direzione Generale dell'Immigrazione applicare rigorosamente questa disposizione, facendo obbligo ai Capitani di rimpatriare a loro spese, e previo pagamento delle multe fissate nell'art. 35 della citata legge, i suddetti immigranti.

Art. 2. — La Direzione Generale di Immigrazione dovrà comunicare il presente decreto a tutti gli Agenti di vapori che trasportano immigranti.

Art. 3. — Da comunicarsi, pubblicarsi e iscriversi nel Registro Nazionale.

Firmato: PLAZA — ADOLFO MUGICA.

Limitazioni alla immigrazione nelle Repubbliche di Costa Rica e San Salvador (America Centrale). (1).

Il Presidente della Repubblica di Costa Rica ha emanato un decreto con cui si proibisce l'entrata nel territorio della suddetta Repubblica alle persone che non portino con sè la somma minima di cento colones in moneta effettiva. Il colone vale all'incirca franchi 2.35.

Il Presidente della Repubblica di S. Salvador, con decreto del 5 ottobre 1914, proibisce l'entrata nel territorio della Repubblica :

1°) alle persone affette da idrofobia, tifo, anchilostomiasi, sifilide, tubercolosi, tracoma, pazzia;

2°) ai biscazzieri, borsaioli, vagabondi, prostitute, mendicanti, e in generale a tutte le persone inabili al lavoro e che non abbiano mezzi propri di sussistenza.

(1) Da un rapporto del R. Ministro in Guatemala, Cav. Uff. Giosuè Notari.

Lo stesso decreto fa obbligo a tutte le persone, che vogliano entrare nel territorio della Repubblica, di presentare alle autorità competenti i certificati di identità personale e di buona condotta; esse, inoltre, debbono possedere e portare con sè una somma di denaro non inferiore a 100 dollari o 250 pezzi di moneta di S. Salvador.

Ordinanza del Governo Indiano relativa allo sbarco di stranieri in India.

Il Governo Indiano ha emesso una ordinanza in data 22 agosto 1914 relativa allo sbarco di stranieri in India.

L'art. 5 provvede al rilascio di permessi a « stranieri amici » in casi singoli. I cittadini italiani residenti nel Regno Unito, che desiderano recarsi a Bombay, dovranno rivolgersi all' « India Office », servendosi del modulo riportato appresso; gli italiani residenti fuori del Regno Unito dovranno rivolgersi al « Chief Secretary » del Governo di Bombay, comunicandogli indicazioni simili a quelle richieste nel modulo.

Il permesso di sbarcare in India si può anche ottenere telegraficamente per mezzo del R. Console in Bombay. Il deposito per la spesa telegrafica si aggira sulle 120 lire.

Il Segretario di Stato per l'India e le autorità indiane si riservano, però, il diritto di concedere o rifiutare tali permessi senza motivare la loro decisione.

Condizioni di sbarco di stranieri nei porti dell'India Britannica

No. 909.

In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Foreigners Ordinance, 1914, the Governor-General in Council is pleased to issue the following orders regulating and restricting the entry of foreigners into British India and their departure therefrom:

1. No foreigner shall enter into or depart from British India by sea except by the ports of Calcutta, Madras or Rangoon.

2. No foreigner shall depart from British India by land or sea before the 15th September 1914.

3. No foreigner who is a subject of the German Empire or of the Dual Monarchy of Austria-Hungary shall depart from British India by land or sea before the 15th September 1914, or after the 30th September 1914.

4. No foreigner who is a male subject of the German Empire and is 20 years of age or over and under 40 years of age, or who is a male subject of the Dual Monarchy of Austria-Hungary and is 21 years of age or over and under 34 years of age shall depart from British India by land or sea until further orders.

5. Nothing in these orders shall:

(a) Apply to any Asiatic foreigner; or

(b) be deemed to prohibit any foreigner from entering into or departing from British India in accordance with the terms of any permit granted by the Governor-General in Council or some officer empowered by the Governor-General in Council in this behalf.

H. WHEELER,
*Secretary to the Government
of India.*

N. 909.

Nell'esercitare le facoltà conferite dall'art. 3 dell'Ordinanza relativa agli stranieri del 1914, il Governatore Generale in Consiglio ha emesso le seguenti istruzioni per regolare e restringere l'ammissione degli stranieri nell'India Britannica e la loro uscita da quel paese:

1. Nessuno straniero entrerà in India o ne partirà per mare se non per i porti di Calcutta, Madras o Rangoon.

2. Nessuno straniero partirà dall'India Britannica per mare o per terra prima del 15 settembre 1914.

3. Nessuno straniero che sia suddito germanico o austro-ungarico partirà dall'India Britannica prima del 15 settembre 1914 o dopo il 30 settembre 1914.

4. Nessuno straniero di sesso maschile che sia suddito germanico e abbia più di 20 anni e meno di 40 o che sia suddito austro-ungarico e abbia più di 21 anno e meno di 34 partirà dall'India Britannica fino a nuovo ordine.

5. Nulla di ciò che è contenuto in questi divieti si applicherà agli stranieri asiatici, nè impedirà a qualsiasi straniero di entrare nell'India Britannica o di partirne in conformità alle disposizioni dello speciale permesso che gli potrà essere accordato dal Governatore Generale in Consiglio o da qualche funzionario da questi all'uopo delegato.

H. WHEELER,
Segretario del Governo dell'India.

Form to be filled in by Alien desiring to proceed to India.

To be returned to the Secretary, Public Department, India Office, Whitehall, S. W.)

Modulo che dovrà riempire lo straniero che desidera recarsi in India.

(Da restituirsi al Segretario, Dipart. Pubblico, India Office, Whitehall, Londra S. W.)

| | |
|---|--|
| 1. Names in full | |
| 1. Nome e cognome | |
| 2. Present address | |
| 2. Attuale indirizzo | |
| 3. Nationality | |
| 3. Nazionalità | |
| 4. Whether holder of a Pass- port, from ^{his} Govern- ment. _{her} | |
| 4. Dichiarare se sia in pos- sesso di un passaporto del suo Governo. | |
| 5. If male, whether applicant has served in the armed forces of the country of his nationality and for how long. | |
| 5. Se di sesso maschile, di- chiarare se abbia servi- to nella forza armata del suo paese e per quanto tempo. | |
| 6. Whether previously in In- dia; if so, places of re- sidence with dates. | |
| 6. Dichiarare se sia stat ^o a precedentemente in In- dia; nell'affermativa, in quali località, indicando la data. | |

| | |
|---|--|
| 7. Age | |
| 7. Et  | |
| 8. Profession or Occupation | |
| 8. Professione od occupazione | |
| 9. Port in United Kingdom from which applicant desires to embark. | |
| 9. Porto nel Regno Unito in cui l'istante desidera imbarcarsi. | |
| 10. Port of landing in India | |
| 10. Porto di sbarco in India | |
| 11. Name of steamer by which passage proposed. | |
| 11. Nome del piroscafo su cui l'istante desidera imbarcarsi. | |
| 12. Date of sailing | |
| 12. Data della partenza | |

Signature

Firma

Date 191

Data 191

INDIA OFFICE,

September 1914.

INDIA OFFICE,

Settembre 1914.